

COPIA

Studio legale Sanino
Viale Parioli, 180
00197-Roma
tel. 06-8074371-fax 06-8072776

Studio Orrick
Via del Consolato, 6
00186 - Roma
tel. 06-45213900-fax 06-68192393

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Mario Beomonte, con sede in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando, n. 83, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Mario Sanino e dall'avv. Domenico Galli ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, in Roma, Viale Parioli, n. 80, come da procura posta a margine del presente atto

Contro


l'ing. Giuseppe Croce, rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dagli Avv. Federico Tedeschini ed Alessandro Tozzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Largo Messico, n. 7

nei confronti


del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ivi domiciliato ex lege, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione e adozione delle misure cautelari ante causam.

Io sottoscritto Mario Beomonte, non in proprio, ma nella mia qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, delego l'Avv. Mario Sanino e l'Avv. Domenico Galli a rappresentare e difendere il predetto Consiglio nel presente giudizio di fronte al Consiglio di Stato, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge. Eleggo a tal fine domicilio presso lo studio legale del primo, in Roma, viale Parioli n. 180



PER IDENTICA



della sentenza del TAR Lazio, sez. III quater n. 5879/2006, emessa in data 14 giugno 2006, pubblicata il successivo 14 luglio, non notificata

Fatto

Con ricorso al TAR Lazio l'Ing. Croce (di seguito anche: appellato) ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Ministero della Giustizia sulle istanze con cui aveva richiesto il commissariamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (di seguito: Consiglio dell'Ordine). Tali richieste si basano, come verrà meglio evidenziato, sulla erronea affermazione di illegittimità del procedimento elettorale che ha portato alla nomina del Consiglio medesimo.

Tale ricorso si aggiunge ad altre iniziative, a carattere giurisdizionale e non, con cui l'Ing. Croce ha censurato, in diverse sedi, e a giudizio di questa difesa del tutto pretestuosamente, le elezioni indette dal Consiglio dell'Ordine.

Si tratta più precisamente: **i)** del ricorso al TAR Lazio (nrg. 11952/2006) con cui è stata impugnata la delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio (definito con la sentenza n. 2881/2006 che ne ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo); **ii)** del reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, proposto ai sensi dell'art. 6 del D.lgt. n. 382/1944, finalizzato, anch'esso, ad ottenere il commissariamento del Consiglio dell'Ordine per presunta illegittimità delle elezioni.

Ciò premesso, con la sentenza in questa sede impugnata, il giudice di primo grado ha concluso per la fondatezza del ricorso, ritenendo sussistente, in capo al Ministero, un obbligo di pronuncia sull'istanza presentata dall'odierno appellato.

A seguito di tale sentenza, a causa della perdurante inerzia del Ministero, l'odierno appellato ha depositato un'istanza per la nomina del commissario *ad acta* chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di commissariamento in sostituzione del Ministero.

La camera di consiglio per la nomina del commissario è stata fissata dal TAR per il 18 ottobre p.v.

Con il presente atto il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, come in epigrafe rappresentato e difeso nonché elettivamente domiciliato ricorre in appello avverso la pronuncia del TAR Lazio, affidandosi ai seguenti motivi di

Diritto

La sentenza impugnata è meritevole di annullamento, non sussistendo, allo stato, alcun interesse giuridicamente rilevante dell'Ing. Croce ad ottenere una pronuncia in ordine alla richiesta di commissariamento del Consiglio dell'Ordine.

Come emerge chiaramente dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (all. 1) le istanze di commissariamento alla base della pronuncia oggetto della impugnazione sono state presentate sul presupposto, a giudizio di questa difesa assolutamente errato, che le operazioni elettorali avviate dal

Consiglio dell'Ordine uscente (e che hanno portato all'elezione della compagine attualmente in carica) fossero affette da profili di illegittimità.

Più precisamente, nel ricorso al TAR, la difesa dell'Ing. Croce afferma testualmente che con tali istanze è stato richiesto il commissariamento dell'Ordine sulla base "*delle presunte illegittimità perpetrate nel procedimento che ha portato all'elezione del nuovo Consiglio Provinciale degli Ingegneri di Roma in data 23 ottobre 2005*".

Si prescinde in questa sede da svolgere qualsiasi considerazione in ordine alla palese infondatezza, sul piano giuridico, delle considerazioni svolte in proposito dall'Ing. Croce.

Ci si limita soltanto ad evidenziare che, l'interesse dell'Ing. Croce alla nomina di un commissario *ad acta* (e, di conseguenza l'obbligo del Ministero o dell'eventuale commissario di pronunciarsi sull'istanza presentata dallo stesso Ing. Croce) è, allo stato, venuto meno.

Infatti, con delibera del 16 ottobre 2006 (all. 2) il Consiglio dell'Ordine, al fine di restituire compattezza e serenità alla categoria a seguito delle problematiche insorte successivamente alla sua elezione, ha indetto, motu proprio, nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo.

Pertanto se è vero, come è vero, che l'interesse dell'odierno appellato al commissariamento deriva esclusivamente dalla presunta illegittimità dell'insediamento del Consiglio in carica (a causa del presunto non corretto svolgimento della relativa procedura elettorale) è assolutamente evidente che tale interesse non può che considerarsi venuto meno una volta che il Consiglio, spontaneamente, abbia indetto nuove elezioni.

Sulla base di tale nuovo elemento, la sentenza impugnata, nella parte in cui sancisce l'obbligo per il Ministero di pronunciarsi (e costituisce presupposto per la nomina dell'eventuale commissario *ad acta*) deve essere annullata per sopravvenuta carenza di interesse.

Non si può peraltro fare a meno di evidenziare come l'iniziativa del Consiglio consenta di superare le gravi conseguenze derivanti dalla pronuncia del TAR.

Infatti, stabilire un obbligo di pronuncia del Ministero in ordine ad una richiesta di commissariamento (e ipotizzare, quindi, di conseguenza, che possa essere disposta la nomina di un commissario chiamato a pronunciarsi sulla materia) solleva non pochi problemi interpretativi.

Non può non considerarsi che il commissariamento di un ordine professionale è un atto di indirizzo politico, in quanto manifestazione del potere di vigilanza e controllo che il Ministero esercita sugli organi rappresentativi delle professioni. Ragione questa per la quale la sentenza del TAR che stabilisce un obbligo di pronuncia sull'istanza presentata da un professionista non sembra del tutto conforme al quadro normativo vigente.

Istanza di sospensiva

Si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato.

Quanto al profilo del *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto esposto nel presente atto.

In ordine al *periculum in mora*, è sufficiente evidenziare che l'eventuale nomina di un commissario *ad acta* chiamato a pronunciarsi sul

commissariamento del Consiglio dell'Ordine nella pendenza di una nuova procedura elettorale finalizzata al rinnovo del Consiglio medesimo costituisce intervento privo di qualsiasi utilità sostanziale: l'obiettivo al quale l'attività di quest'ultimo potrebbe essere diretta, è stato, infatti, già realizzato.

Ill.mo Sig. Presidente

Il pregiudizio che la sentenza impugnata è in grado di arrecare all'Ordine è tale da non consentire il differimento della decisione alla prossima camera di Consiglio.

Infatti, la camera di consiglio del TAR Lazio per la nomina del commissario *ad acta* è fissata per il prossimo 18 ottobre.

Di conseguenza, il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, come in epigrafe rappresentato e difeso, nonché elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 21, comma 8, della legge 8 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. chiede la concessione delle misure cautelari provvisorie atte a preservare il proprio interesse e, più precisamente, la sospensione immediata degli effetti della sentenza fino alla pronuncia resa nella prima camera di consiglio utile.

P.Q.M.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, come in epigrafe rappresentato e difeso nonché elettivamente domiciliato chiede che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, previa sospensione degli effetti e adozione delle opportune misure cautelari, annulli la sentenza impugnata.